



STATUTO

Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

Modificato dall'Assemblea del 26 gennaio 2017

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2017

Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

Modificato mediante Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2022

Modificato dall'Assemblea del 30 maggio 2023

Approvato dall'Assemblea costitutiva modificato dall'Assemblea	12 settembre 1944 10-11 dicembre 1945 7-8 maggio 1946 4 dicembre 1946 3 dicembre 1947 11 luglio 1950 8 febbraio 1955 18 febbraio 1959 9 marzo 1966
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato mediante referendum dall'Assemblea mediante referendum	15-16 aprile 1970 3 maggio 1972 21-22 aprile 1975 4 giugno 1976 25 maggio 1977 28 luglio 1982
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea mediante referendum	15 dicembre 1983 21 maggio 1985 25 maggio 1989 26 febbraio 1991
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea dall'Assemblea straordinaria dall'Assemblea	19 giugno 1991 26 maggio 1993 25 maggio 1994 15 dicembre 1994 24 maggio 1995 20 maggio 1998
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato mediante referendum dall'Assemblea mediante referendum	12 dicembre 2002 8 marzo 2006 26 maggio 2010 16 maggio 2011
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea dall'Assemblea dall'Assemblea mediante Referendum dall'Assemblea dall'Assemblea	19 giugno 2014 26 gennaio 2017 14 dicembre 2017 13 dicembre 2018 26 giugno 2020 14 dicembre 2022 30 maggio 2023

INDICE

TITOLO I - CONFINDUSTRIA

Art. 1	Vision e mission	4
Art. 2	Attività istituzionali e ruoli organizzativi	4

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 3	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	5
Art. 4	Modello organizzativo e Associati effettivi di Confindustria	6
Art. 5	Altre componenti del sistema associativo	7
Art. 6	Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo	9
Art. 7	Rapporto associativo	10

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 8	Assemblea	11
Art. 9	Consiglio Generale	12
Art. 10	Consiglio Direttivo	13
Art. 11	Consiglio di Presidenza	14
Art. 12	Presidente	16
Art. 13	Commissione di designazione	17
Art. 14	Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale	17
Art. 15	Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi	18
Art. 16	Organi di controllo	19
Art. 17	Piccola Industria e Giovani Imprenditori	20

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18	Direttore Generale e aree di attività	20
Art. 19	Fondo comune	21
Art. 20	Bilancio preventivo e consuntivo	21
Art. 21	Modificazioni statutarie e scioglimento	22

TITOLO I – CONFINDUSTRIA

Articolo 1 - Vision e mission

Confindustria, con sede a Roma e Bruxelles, è la Confederazione generale dell'industria italiana.

Partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

È autonoma ed indipendente. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente statuto.

Confindustria esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo che ad essa fa riferimento
3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche.

A tal fine, Confindustria è impegnata a:

- a. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise
- b. coordinare e promuovere sinergie ed integrazioni tra le sue due sedi e tra queste e le articolazioni regionali, territoriali e settoriali
- c. sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia ed unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo
- d. definire per le Associazioni che compongono il sistema una scala dimensionale minima e standard qualitativi relativamente all'erogazione dei servizi ritenuti strategici
- e. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
- f. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Sono attività istituzionali di Confindustria:

1. il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole
2. l'elaborazione di organiche politiche industriali, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in coerenza agli indirizzi della UE, con particolare attenzione alle politiche di coesione ed a quelle per lo sviluppo economico territoriale
3. la promozione della semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche

4. la partecipazione a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese
5. l'ammmodernamento e la semplificazione del sistema di relazioni industriali, con obiettivi di recupero e crescita della competitività
6. il sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario
7. il supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese
8. l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale
9. lo sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano del sistema e delle imprese.

A tal fine, nell'esercizio dei propri ruoli di indirizzo e coordinamento, Confindustria assicura:

- a. capillarità ed incisività di azione attraverso: presenza diffusa sul territorio e nei settori, vicinanza alle esigenze delle imprese, prossimità e presidio diretto degli snodi istituzionali ai diversi livelli, adeguata vocazione e proiezione internazionale
- b. monitoraggio e governo della struttura del sistema e dei suoi meccanismi di funzionamento allo scopo di: realizzare continue semplificazioni strutturali e funzionali, eliminare sovrapposizioni e ridondanze, assicurare uniformità di *governance*, ricondurre ad una organica ed unitaria visione strategica le azioni di rappresentanza esercitate attraverso la pluralità degli attori del sistema associativo
- c. garanzia della qualità ed efficienza dei servizi tipici, da erogare con modalità di omogeneità ed economicità, e promozione di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto e forte capacità di fidelizzazione
- d. flessibilità delle strutture tecnico-operative, funzionamento rapido ed efficace, snellezza delle procedure organizzative interne
- e. verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema associativo e valutazione della coerenza dei comportamenti per assicurare il più ampio coinvolgimento degli imprenditori e garantire adeguata rotazione nelle cariche.

Confindustria non ha fini di lucro. Può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo di Confindustria sono le imprese.

Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.

Sono soci del sistema associativo di Confindustria, attraverso l'adesione alle Associazioni che lo compongono, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale

- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi
- d. dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui all'art. 15 la valutazione di conformità ai principi, valori e scopi di Confindustria di ogni eventuale allargamento del perimetro della rappresentanza, così come individuato dal presente articolo.

Per l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria di associazioni rappresentative di nuovi settori, di competenza del Consiglio Generale, è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei componenti.

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, le Associazioni di territorio e le Associazioni e Federazioni di settore di cui al successivo articolo devono prevedere nei rispettivi statuti due distinte categorie di soci:

- a. soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma 3 del presente articolo nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale
- b. soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentano solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui al precedente alinea.

Spetta ai Collegi speciali dei Probiviri degli Associati effettivi la verifica sul possesso dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice etico e dei valori associativi.

Le modalità di istruttoria ed approvazione delle domande di adesione a Confindustria sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto. Gli indirizzi da adottare a livello di territorio e di settore per la gestione del proprio perimetro associativo sono contenuti nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 4 - Modello organizzativo e Associati effettivi di Confindustria

Il modello organizzativo di Confindustria realizza un sistema associativo confederativo che intende coniugare la necessaria adattività all'assetto istituzionale ed all'articolazione merceologica del sistema economico-produttivo con un profilo funzionale rispondente alle esigenze delle imprese.

Si esprime attraverso formule associative non uniformi ma flessibili e dinamiche per garantire coerenza con l'evoluzione del contesto esterno di riferimento e con le trasformazioni del Paese.

Sono componenti del sistema, in qualità di Associati effettivi di Confindustria con perimetro variabile e non predefinito, le Associazioni di territorio e le Associazioni e le Federazioni di settore cui aderiscono direttamente le imprese di cui al precedente articolo 3 nonché le Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema.

Per garantire piena autonomia, effettiva capacità di rappresentanza e tutela, opportuno bilanciamento tra prossimità ed efficienza, nonché adeguata contribuzione al finanziamento di Confindustria, gli Associati effettivi sono incentivati, attraverso specifici meccanismi premianti,

ad intraprendere percorsi aggregativi, con obiettivi di migliore operatività e di più efficace razionalizzazione organizzativa, in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Tutti gli Associati effettivi di Confindustria hanno diritto di piena partecipazione alle determinazioni organizzative e di posizionamento strategico del sistema attraverso i propri rappresentanti nell'Assemblea di cui al successivo articolo 8.

Hanno inoltre diritto ad una presenza diretta nel Consiglio Generale gli Associati effettivi che superano una soglia quantitativa calcolata sulla capacità di raccolta contributiva e di partecipazione al finanziamento di Confindustria, secondo il seguente schema:

- a. Associazioni di territorio che, autonomamente o a seguito di processi di aggregazione, superano la soglia dell'1% del totale dei contributi raccolti da tutte le Associazioni di territorio nonché dell'1% del totale dei contributi complessivamente versati dalle stesse a Confindustria
- b. Federazioni di settore che realizzano le condizioni di cui al precedente alinea
- c. Associazioni di settore che superano la soglia dell'1,5%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per le Associazioni di territorio e che siano componenti di una Rappresentanza di settore di cui al successivo articolo 5.

Viene altresì riconosciuto accesso al Consiglio Generale a:

- a. Associazioni di territorio di perimetro regionale nonché quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche senza superamento della soglia di cui al precedente comma 6
- b. Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo federativo, con evoluzione in Federazione di settore, secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema e con superamento della soglia prevista per le Federazioni di settore di cui alla lettera b del precedente comma.

È facoltà del Comitato di cui alla prima delle norme transitorie e di attuazione del presente statuto, nonché successivamente del Vice Presidente con delega all'organizzazione o, laddove nominato, del Comitato di cui all'ultimo comma del successivo articolo 11 premiare con la partecipazione al Consiglio Generale, in via definitiva o per un periodo transitorio, quelle iniziative aggregative tra Associazioni di territorio e di settore che, pur non raggiungendo la soglie richieste, esprimano una volontà organizzativa coerente con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, nonché il massimo sforzo possibile nel contesto di riferimento, con particolare considerazione, nel caso delle Associazioni di territorio, per le caratteristiche geografiche e specificità linguistiche di alcune aree del Paese.

Le premialità di cui al presente articolo sono automaticamente revocate qualora venga rilevato che non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione.

Lo strumento organizzativo di implementazione progressiva dei processi aggregativi è rappresentato da protocolli che devono essere conclusi secondo lo schema-tipo predisposto da Confindustria ed approvati con delibera assembleare degli Associati partecipanti. Tali protocolli devono avere l'obiettivo di pervenire nel tempo massimo di tre anni alla costituzione di un soggetto associativo unico, articolato al suo interno in rappresentanze territoriali, di perimetro non necessariamente corrispondente a quello delle Associazioni di territorio coinvolte, che devono garantire, con sedi operative, partecipazione associativa della comunità imprenditoriale locale e diretta erogazione di servizi.

Le caratteristiche organizzative e i requisiti di assetto e profilo strutturale che realizzano il nuovo soggetto associativo sono disciplinati nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 5 - Altre componenti del sistema associativo

Sono altre componenti del sistema associativo:

- a. Rappresentanze regionali

- b. Rappresentanze di settore
- c. Rappresentanze internazionali
- d. Associati aggregati.

Le Rappresentanze regionali sono necessariamente costituite nelle Regioni in cui siano presenti più Associazioni di territorio aderenti a Confindustria. In presenza di una sola Associazione di territorio con perimetro regionale, il ruolo organizzativo della Rappresentanza regionale e le relative funzioni si esprimono attraverso la stessa Associazione.

Alle Rappresentanze regionali, comunque denominate e organizzate, è conferita l'interlocuzione con il sistema istituzionale regionale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. È altresì facoltà delle Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza regionale ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni.

Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di territorio, è ammessa un'interlocuzione diretta dell'Associazione interessata con la regione, con adeguato coordinamento con la Rappresentanza regionale di appartenenza.

Le Rappresentanze regionali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il governo regionale. In relazione al modulo organizzativo della Rappresentanza regionale, le Associazioni di territorio costituenti sono tenute a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie a garantire massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.

È previsto un solo organo direttivo - il Consiglio di Presidenza della Rappresentanza regionale - composto dal Presidente della stessa, dai Presidenti delle Associazioni di territorio, nonché dai Presidenti regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, ciascuna Rappresentanza regionale può essere organizzata secondo modelli flessibili aderenti alle situazioni esistenti nelle diverse realtà territoriali attraverso una struttura leggera che possa, d'intesa con le Associazioni di territorio costituenti, utilizzare le loro competenze, in una logica di condivisione delle eccellenze e delle risorse.

In caso di due Associazioni di territorio la presidenza della Rappresentanza regionale è affidata a rotazione ai Presidenti delle Associazioni di territorio o, sulla base di specifico accordo, a quello dell'Associazione capoluogo di Regione.

In caso di tre o più Associazioni di territorio, la presidenza della Rappresentanza regionale è affidata a uno dei Presidenti delle Associazioni di territorio oppure ad un Presidente appositamente eletto dai Presidenti delle Associazioni stesse tra figure esperte e che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice associativo territoriale.

Il mandato del Presidente deve avere una durata minima biennale e massima quadriennale, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Le Associazioni di settore sono tenute a costituire e a partecipare ad una Rappresentanza di settore - fatte salve particolari situazioni organizzative riconosciute dal Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 - con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie nonché l'evoluzione verso modelli organizzativi di maggiore integrazione.

A tal fine, Confindustria persegue l'obiettivo di una sinergica concentrazione della rappresentanza settoriale in un numero adeguato di Federazioni di settore di cui al precedente articolo 4, capaci di ricomporre interessi, anche eterogenei e divergenti, di categorie imprenditoriali affini per appartenenza settoriale, e di divenire soggetti ampi ed autorevoli di interlocuzione a livello locale, nazionale ed internazionale e attori forti nella rappresentanza politico-organizzativa.

Alle Associazioni di settore inadempienti all'obbligo di cui all'undicesimo comma del presente articolo viene applicata, con delibera del Consiglio Generale, una maggiorazione del contributo

associativo fino ad 1/3 dell'importo dovuto. Trascorsi ulteriori due anni, alle stesse Associazioni, sempre con delibera del Consiglio Generale, saranno irrogate sanzioni di crescente gravità, fino all'espulsione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del presente statuto. Alle Associazioni di settore che, successivamente alla data di approvazione del presente statuto, si conformeranno ai doveri organizzativi di cui ai precedenti commi saranno attribuite, sempre con delibera del Consiglio Generale, premialità contributive fino ad 1/3 dell'importo dovuto.

Le Rappresentanze di settore che non dovessero attivare processi evolutivi verso il modello di Federazione di settore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 e con le modalità contenute nel regolamento unico per il sistema, assumono lo status di componenti del sistema associativo con una funzione di coordinamento delle Associazioni di settore che le compongono, senza avere accesso diretto al Consiglio Generale.

Le Rappresentanze internazionali sono le Associazioni costituite all'estero o finalizzate all'internazionalizzazione in una determinata area geografica. Esse sono parte integrante della struttura di coordinamento internazionale di Confindustria come disciplinata nel regolamento di attuazione del presente statuto.

I Presidenti delle Rappresentanze internazionali costituiscono una Consulta, presieduta dal Vice Presidente confederale, con delega alla internazionalizzazione.

Devono recepire nei propri statuti tutti i principi e le regole previste per gli Associati effettivi e sono soggette agli stessi meccanismi di controllo sui requisiti per l'adesione e la permanenza nel sistema. Sono tenute a particolari funzioni di servizio al sistema associativo, con specifico riferimento a processi di collaborazione e di informazione, coordinati da Confindustria e destinati agli Associati effettivi.

Sono Associati aggregati le associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese, enti diversi ed altre istituzioni organizzate che, pur esprimendo interessi non riconducibili al perimetro della rappresentanza confederale, presentino tuttavia elementi e caratteristiche di affinità che rendono opportuna ed utile l'instaurazione di un collegamento organizzativo con Confindustria. Agli Associati aggregati non sono destinate prestazioni dirette di rappresentanza politica e di assistenza e tutela.

Le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati non dispongono di diritti di elettorato attivo e passivo e sono tenuti a corrispondere un contributo annuo secondo quanto previsto dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 - Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo

Gli statuti degli Associati effettivi di Confindustria devono necessariamente prevedere:

- a. adozione del Codice etico e dei valori associativi come parte integrante dello statuto
- b. utilizzo del logo confederale e degli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto
- c. *vision* e *mission* coerenti e raccordate con quanto previsto dal precedente articolo 1
- d. attività istituzionali complementari ed integrate con quelle attribuite a Confindustria
- e. impegno al rispetto dei ruoli organizzativi degli altri Associati effettivi e delle altre componenti del sistema
- f. dovere di partecipazione al finanziamento delle attività di Confindustria, secondo la propria capacità contributiva
- g. una sola delega, oltre la propria, in sede assembleare; i Gruppi e le imprese multilocalizzate con più unità locali nello stesso territorio possono essere rappresentate da un unico soggetto
- h. due soli organi direttivi, rispettivamente a composizione ristretta ed allargata, con denominazioni uniformi secondo quanto previsto dal regolamento unico per il sistema

- i. requisito del regolare inquadramento di cui al titolo IV, capo II, sezione A, punto 7 del regolamento unico per il sistema per l'accesso – e la permanenza – alle cariche di Presidente e Vice Presidente
- j. meccanismi organizzativi di formazione e funzionamento degli organi conformi alle indicazioni confederali
- k. inderogabilità dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti cariche negli organi direttivi e di controllo
- l. istituzione di una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente
- m. elezione contestuale in Assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti
- n. istituzione dei Proviviri e dei Revisori contabili
- o. meccanismi di controllo e revisione contabile secondo le formule previste dall'ordinamento generale
- p. redazione dei bilanci con i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema
- q. trasmissione a Confindustria del bilancio consuntivo e della delibera contributiva
- r. aggiornamento periodico del Registro imprese confederale e di altri dati di interesse organizzativo
- s. meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, con la seguente cadenza: mandato di massimo 4 anni con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati per il Presidente, di 2 o 4 anni con possibilità di rielezione fino ad un massimo di 8 anni consecutivi per i Vice Presidenti e di 2 o 4 anni con possibilità di ulteriori rielezioni fino ad un massimo di 12 anni consecutivi per gli organi direttivi. Nessun limite al numero di mandati per i componenti degli organi di controllo
- t. divieto di adesioni contemporanee ad organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per analoghi scopi
- u. maggioranze qualificate per modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione
- v. assetti organizzativi e modelli di funzionamento degli organismi di rappresentanza della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori a livello territoriale coerenti con quelli adottati a livello di Confindustria.

Articolo 7 - Rapporto associativo

Spetta al Consiglio Generale l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria in qualità di Associato effettivo, con la maggioranza qualificata prevista dal precedente articolo 3 in caso di eventuale allargamento del perimetro confederale. Il Consiglio Generale è altresì competente per l'approvazione delle domande di adesione degli Associati aggregati ed il conferimento dello status di Rappresentanza internazionale, nonché per l'approvazione degli statuti delle Rappresentanze regionali e delle Rappresentanze di settore.

Sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente statuto i contenuti delle domande di adesione nonché le modalità dell'istruttoria per pervenire alla delibera di ammissione del Consiglio Generale che può essere impugnata davanti al Collegio speciale dei Proviviri.

L'adesione in qualità di Associato effettivo o aggregato ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta entro il 30 giugno di ogni anno solare con lettera raccomandata, fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate a Confindustria. Hanno inoltre diritto di partecipare alla vita associativa, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e di vedere attestata la loro appartenenza al sistema associativo.

L'Associato effettivo che aderisce per la prima volta è tenuto a corrispondere – oltre al contributo annuale – una quota di ammissione *una tantum* fissata dalla delibera contributiva di cui al successivo articolo 8.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi confederali di cui ai successivi articoli. Sono altresì obbligati ad adottare sistemi di *governance* coerenti con quelli di Confindustria.

In caso di eventuali violazioni, spetta al Consiglio Generale l'irrogazione di sanzioni organizzative di crescente gravità, secondo lo schema contenuto nel regolamento di attuazione del presente statuto, in rapporto ai contenuti dell'inadempimento fino alla cessazione del rapporto associativo. È ammesso ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

Le cause di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti degli Associati effettivi - o da un loro rappresentante formalmente delegato - e si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno. Nell'anno di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nonché in quello di rinnovo del Consiglio Generale e degli organi di controllo viene convocata nel mese di maggio.

Partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Generale che non siano Presidenti di Associati effettivi o loro delegati nonché i Presidenti delle altre componenti del sistema.

Ciascun Presidente esprime il numero di voti assegnati alla propria organizzazione sulla base del contributo dovuto nell'anno precedente a Confindustria, secondo il seguente schema operativo:

- fino a 10 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5% o frazione superiore alla metà
- oltre 100 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà.

Una volta l'anno, ordinariamente nel mese di maggio, l'Assemblea è convocata in seduta allargata ed è ammessa la partecipazione di invitati indicati dalle singole componenti del sistema associativo.

In presenza di particolari esigenze di confronto e condivisione sul posizionamento politico-strategico di Confindustria, l'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati effettivi nonché su iniziativa del Presidente o del Consiglio Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e ogni biennio pari i Vice Presidenti ed approvare il programma di attività
- b. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili
- c. eleggere, ogni biennio dispari, i 20 rappresentanti generali di cui al successivo articolo 9, secondo comma, lettera b)

- d. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
- e. modificare lo statuto
- f. deliberare lo scioglimento di Confindustria e nominare i liquidatori.

L'Assemblea può inoltre assumere direttive per il rafforzamento del sistema associativo e per una migliore realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli Associati effettivi alla vita del sistema.

Si esprime, infine, sulla coerenza della titolarità dei ruoli organizzativi e delle attività istituzionali nonché su eventuali necessità di maggiore focalizzazione della *vision*, della *mission* e del perimetro della rappresentanza del sistema associativo.

Articolo 9 - Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Presidenza, nonché tutti i Past President di Confindustria.

Il Consiglio Generale è inoltre composto da:

- a. fino ad un massimo di 100 rappresentanti espressi dagli Associati effettivi in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, commi 6 e 7
- b. 20 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea
- c. 16 rappresentanti della Piccola Industria e 6 rappresentanti dei Giovani Imprenditori eletti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti
- d. 6 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa del sistema associativo che durano in carica un biennio, con facoltà di revoca anche in corso di mandato che non può però essere esercitata nel semestre che precede la scadenza del mandato del Presidente che ha provveduto alla nomina
- e. i Presidenti delle Rappresentanze regionali, nel caso in cui le stesse siano costituite da tre o più Associazioni di territorio che superano le soglie di cui al precedente articolo 4 nonché, per un massimo di due bienni, i Presidenti delle Rappresentanze regionali nell'ambito delle quali, per effetto dei processi di aggregazione, rimangano solo due Associazioni di territorio che superino le predette soglie
- f. il Presidente dell'organizzazione di rappresentanza sindacale delle sezioni meccaniche delle Associazioni di territorio, Federmeccanica.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- a. i Presidenti delle Rappresentanze Regionali che non rientrino nella previsione di cui alla lettera e) del precedente comma e che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- b. i componenti degli organi di controllo di cui al successivo articolo 16
- c. i Presidenti dei Gruppi Tecnici di cui al successivo articolo 11 e che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- d. il Presidente della Consulta delle Rappresentanze internazionali di cui al precedente articolo 5
- e. il Presidente di Unioncamere nazionale nonché della LUISS e della LIUC, se di espressione confederale.

Spetta all'Assemblea determinare, non oltre il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, il numero dei membri di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, anche tenendo conto dell'andamento dei processi aggregativi di cui al precedente

articolo 4. L'assegnazione dei seggi disponibili viene effettuata in proporzione ai voti espressi nell'Assemblea dagli Associati effettivi aventi accesso diretto al Consiglio Generale.

La definizione di processi di aggregazione con diritto alla partecipazione al Consiglio Generale, realizzata in corso di mandato, comporta per il biennio di riferimento un automatico accrescimento del numero dei componenti di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, con il limite di un seggio per ogni progetto.

I 20 rappresentanti generali di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo devono assicurare la presenza adeguata ed equilibrata in Consiglio Generale di quelle espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede di rappresentanza formalizzata. A tal fine, l'Assemblea, con la stessa delibera di cui al quarto comma del presente articolo provvede alla ripartizione degli stessi tra le medie e grandi imprese, le imprese multinazionali estere e le imprese a rete che hanno sottoscritto con Confindustria specifiche convenzioni a livello nazionale.

Tutti gli Associati effettivi fanno pervenire al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi le proprie proposte di candidatura per la formazione delle liste dei rappresentanti generali da sottoporre al voto dell'Assemblea di ogni anno dispari. Spetta al Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi procedere alla verifica e all'eventuale selezione delle indicazioni pervenute. Per il numero dei candidati e le modalità di voto trovano applicazione le norme di cui al regolamento di attuazione del presente statuto.

All'interno dei rappresentanti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo un seggio è riservato al Past President di tali organismi fino alla scadenza dei rispettivi Presidenti in carica.

Il Consiglio Generale dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea di maggio di ogni anno dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Si riunisce, di regola, ogni mese.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea ogni quadriennio pari il Presidente e il relativo programma nonché ogni biennio pari i Vice Presidenti eletti
2. elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo
3. deliberare indirizzi organizzativi per assicurare l'ordinato svolgersi della vita associativa
4. definire regimi contributivi e regole speciali di appartenenza al sistema in presenza di condizioni organizzative eccezionali
5. approvare il bilancio preventivo
6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva
7. deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione, fatta salva la facoltà di delega al Presidente per tipologie di operazioni
8. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
9. accogliere le domande di adesione
10. deliberare le sanzioni per mancata osservanza dei doveri di appartenenza al sistema confederale.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché tutti i Past President di Confindustria.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio pari, dal Presidente confederale tra i rappresentanti di imprese aderenti al sistema associativo, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche dello stesso.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti di Confindustria per le attività istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente confederale lo ritiene necessario.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza di cui al successivo articolo 11.

Ove nominato, il Presidente può invitare a partecipare il Vice Direttore Generale di Confindustria.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente di Confindustria, il Presidente della Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori ed il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che sono Vice Presidenti di diritto.

Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza fino a 10 Vice Presidenti eletti ogni biennio pari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, il Presidente, nella riunione del Consiglio Generale successiva a quella in cui viene designato o nella riunione che precede l'Assemblea ordinaria del primo anno pari successivo alla sua elezione, propone al Consiglio stesso i nomi dei Vice Presidenti insieme all'indicazione delle relative deleghe.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato o decadano per le cause previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti.

Nel quadriennio in cui il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, secondo il criterio di alternanza previsto dal settimo comma del successivo articolo 14, non sia espressione di una Rappresentanza regionale del Sud, spetta al Presidente confederale, nell'ambito della definizione della composizione del Consiglio di Presidenza, assicurare la presenza di almeno un Vice Presidente elettivo di tale area geografica, con delega a politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Al fine di realizzare la più ampia condivisione sul nominativo prescelto il Presidente confederale acquisisce indicazioni e proposte dai Presidenti delle componenti territoriali del Mezzogiorno.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, con cadenza quindicinale. Dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea di maggio di ogni biennio pari. I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a. proporre ed attuare le linee strategiche dell'azione di Confindustria
- b. coordinare le attività confederali
- c. redigere la proposta di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e della delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio Generale
- d. nominare e revocare su proposta del Direttore Generale, l'eventuale Vice Direttore Generale e i Direttori di ciascuna Area di attività e del Centro Studi
- e. deliberare sull'articolazione delle Aree di attività della struttura di Confindustria
- f. nominare in enti esterni i rappresentanti di diretta espressione di Confindustria, anche su designazione di componenti del sistema.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà dello stesso Consiglio costituire Gruppi Tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma 3, fino ad un massimo di trenta componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate al sistema, anche solo attraverso le Rappresentanze internazionali, secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza dei diversi interessi del sistema associativo.

Attraverso i Gruppi Tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto del sistema associativo nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'organizzazione confederale. A tal fine, i lavori dei Gruppi Tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni.

Spetta al Vice Presidente con delega all'organizzazione assicurare la puntuale realizzazione degli obiettivi organizzativi di cui ai precedenti commi.

I Gruppi Tecnici sono presieduti da un componente del Consiglio di Presidenza o, su delega dello stesso Consiglio, da altre figure espressione del mondo associativo, di particolare esperienza sulle tematiche di riferimento di ciascun Gruppo Tecnico.

I Presidenti dei Gruppi Tecnici hanno la responsabilità di scegliere i componenti e di determinarne il numero fino al raggiungimento del limite massimo.

Al fine di realizzare un più efficace svolgimento dei lavori e di garantire il più ampio coordinamento tra i livelli del sistema confederale, i componenti dei Gruppi Tecnici possono essere accompagnati alle riunioni da figure tecniche dell'Associazione di appartenenza.

È inoltre facoltà del Presidente di ciascun Gruppo Tecnico costituire un expert panel, fino ad un massimo di cinque componenti, scelti anche al di fuori del sistema associativo, con compiti di approfondimento su temi specifici e preparazione di position paper.

L'assenza a più della metà delle riunioni indette in un anno solare comporta la decadenza dalla carica di componente di Gruppo Tecnico.

Con l'obiettivo di assicurare la più coerente attuazione dello statuto confederale ed un puntuale monitoraggio dei comportamenti organizzativi di evoluzione del sistema associativo, il Vice Presidente con delega all'organizzazione può costituire, all'inizio di ogni biennio, uno specifico Comitato di coordinamento organizzativo, con un numero massimo di 15 componenti, scelti tra rappresentanti di imprese con comprovata esperienza associativa e Direttori del sistema.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente di Confindustria è eletto, di norma nel mese di maggio di ogni quadriennio pari, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni. A tal fine, la Commissione di designazione di cui al successivo articolo 13 rimane in carica per otto settimane dalla data del suo insediamento, termine massimo entro il quale il Consiglio Generale deve esprimere il voto per la designazione del nuovo Presidente.

Spetta alla Commissione effettuare la più ampia consultazione dei Presidenti degli Associati effettivi nonché degli altri componenti del Consiglio Generale, raccogliendo riservatamente ogni indicazione e proposta.

Nella prima settimana dal suo insediamento la Commissione può ricevere comunicazione di eventuali candidature, sostenute per iscritto da almeno il 10% dei voti rappresentati nell'Assemblea o dei componenti del Consiglio Generale ed accompagnate dal curriculum vitae.

Una volta ricevute le eventuali candidature, la Commissione, d'intesa con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi e con il Collegio speciale dei Probiviri, ne verifica il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo, il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione del presente statuto per accedere alla massima carica confederale nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema associativo.

La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche. Effettuato tale passaggio la Commissione comunica ai Presidenti delle organizzazioni confederate, con le modalità ritenute più opportune, le candidature ricevute.

Nelle successive cinque settimane la Commissione acquisisce le espressioni di consenso su nominativi indicati durante le consultazioni e sulle eventuali candidature formalizzate.

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche di cui al quarto comma del presente articolo, la Commissione provvederà, con identiche modalità, a comunicare ai Presidenti delle organizzazioni confederate, i candidati emersi in corso di consultazioni e alla diffusione delle loro linee programmatiche che saranno richieste agli stessi non appena rilevato dalla stessa Commissione un consenso ritenuto significativo.

Spetta alla Commissione di designazione chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali laddove ritenga necessaria una verifica del rispetto del Codice etico e dei valori associativi circa le modalità di svolgimento del confronto tra i candidati.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio Generale almeno due settimane prima del voto a scrutinio segreto che proporrà all'Assemblea il nominativo del Presidente designato. Devono essere ammessi alla presentazione della propria candidatura, previa verifica di cui al quarto comma del presente articolo, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentati nell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi a maggioranza semplice di respingere la proposta del Consiglio Generale, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui al quarto comma 4 del successivo articolo 13.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Confindustria di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento prolungato, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età tra i Vice Presidenti elettivi o da altro Vice Presidente da lui indicato. Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi motivo, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi nei quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica del sistema.

Articolo 13 - Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dal precedente articolo 12.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

A tale fine, il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui al successivo articolo 15, in composizione allargata a tutti i Past President di Confindustria e dopo aver raccolto, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di nominativi, da un minimo di 6 ad un massimo di 9 e con esclusione dei Presidenti in carica degli Associati effettivi. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese aderenti agli Associati effettivi e in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare il sorteggio in Consiglio Generale per la determinazione dei 3 componenti della Commissione di designazione.

Quest'ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento e da tale momento decorre il termine di otto settimane previsto dal precedente articolo 12 per arrivare al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato e si avvale della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Articolo 14 - Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è composto dai Presidenti delle venti Rappresentanze regionali, con modalità paritetiche di partecipazione e di diritto di voto, con l'obiettivo di una valorizzazione funzionale delle politiche di coesione e sviluppo territoriale che garantisca un puntuale trasferimento delle tematiche di interesse dei singoli contesti al vertice politico di Confindustria, secondo l'asse Europa-Stato-Regioni attraverso il quale si sviluppa l'azione del sistema associativo.

In tale quadro, il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale veicola in modo unitario nella *governance* di Confindustria le priorità strategiche delle diverse aree geografiche del Paese, valorizzando le istanze di specifico interesse ed

integrandole nell'ambito delle politiche economiche e industriali nazionali attraverso una sintesi comune ed una azione collettiva e coordinata, capaci di superare rigide segmentazioni di natura geografica.

Spetta altresì al Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale la definizione di posizioni di sistema per il presidio delle materie di competenza regionale nonché l'elaborazione di proposte operative per la semplificazione delle autonomie territoriali e per l'implementazione delle politiche di coesione e sviluppo, con l'obiettivo di una più efficace gestione dei programmi di finanziamento.

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale esprime un proprio Presidente che assume di diritto la carica di Vice Presidente di Confindustria.

A tal fine, il Presidente designato di Confindustria, prima del voto del Consiglio Generale di cui al terzo comma del precedente articolo 11, formula una propria proposta al Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali dura in carica un biennio e può essere nuovamente proposto dal Presidente confederale in carica per un successivo mandato biennale, laddove non sia cessato da oltre un anno il proprio incarico di Presidente di Rappresentanza regionale.

La Presidenza del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è affidata, secondo un criterio di alternanza raccordato temporalmente con l'intero mandato del Presidente confederale, ad un Presidente di Rappresentanza regionale del Centro-Nord e ad uno di Rappresentanza regionale del Sud.

Al fine di garantire la più coerente attuazione di quanto previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo, nonché adeguata visibilità organizzativa a tutte le Regioni, quando il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è espressione delle Rappresentanze regionali del Sud viene nominato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, un Vice Presidente in rappresentanza dell'area territoriale del Centro-Nord e viceversa.

All'interno del Consiglio è inoltre costituito il Comitato per le politiche di coesione territoriale, composto dagli 8 Presidenti delle Rappresentanze regionali del Sud e da 3 ulteriori componenti rispettivamente espressi dalle Rappresentanze regionali del Nord-Ovest, del Nord-Est e del Centro.

La Presidenza del Comitato, che deve essere sempre espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud, è affidata alternativamente al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale quando siano rispettivamente espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud.

Il Consiglio ed il Comitato di cui al presente articolo si riuniscono senza formalità di procedura e si avvalgono della stessa Segreteria tecnica nominata, all'interno della struttura, dal Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, d'intesa con il Direttore Generale.

Articolo 15 - Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi

Il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi costituisce la sede di verifica e di implementazione dell'indirizzo etico e valoriale dell'organizzazione confederale ed opera con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi confederali. È composto da 6 membri di comprovata autorevolezza e competenza e ad esso è affidata una funzione proattiva per la continua evoluzione e l'aggiornamento dei principi etici del sistema associativo.

Di norma, è ricostituito nel mese di maggio di ogni quadriennio dispari. A tal fine, il Presidente, il Consiglio Generale e i Probiviri, a rotazione al loro interno, provvedono alle rispettive 2 designazioni di competenza. Il Presidente ed il Consiglio Generale, nell'ambito delle nomine di loro competenza, hanno facoltà di designare ciascuno un solo componente esterno al sistema

associativo, con l'obiettivo di assicurare al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi un apporto di competenze di particolare rilievo.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi la prospettazione agli organi direttivi di Confindustria di interventi statutari e regolamentari, anche di carattere sanzionatorio, a presidio della tenuta e del progressivo aggiustamento dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi, anche in chiave di accompagnamento alle trasformazioni del sistema associativo e all'emersione di nuovi bisogni ed aspettative di rappresentanza etica e valoriale.

Su proposta del Collegio speciale dei Probiviri di cui al successivo articolo 16, il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi può procedere alla dichiarazione di cessazione di appartenenza al sistema confederale fino a 10 anni e della ineleggibilità, anche permanente, a cariche associative.

Le predette sanzioni possono essere adottate:

- in presenza delle circostanze di particolare gravità previste dal regolamento di attuazione per disporre il commissariamento di una Associazione confederata
- in risposta ad iniziative personali di comunicazione esterna, lesive dell'immagine organizzativa e di particolare pregiudizio per gli organi di Confindustria o di una componente confederata
- solo dopo due gradi di giudizio nel sistema, confermativi di un provvedimento di decadenza da una carica associativa oppure in presenza di un pronunciamento di primo grado non impugnato

Esercita altresì i compiti ad esso attribuiti dai precedenti articoli 3, 12 e 13 del presente statuto. Nomina al suo interno, con alternanza annuale, un coordinatore scelto tra i componenti espressione del sistema associativo, si riunisce senza formalità di procedura e si avvale della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Articolo 16 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 15 e i Revisori contabili sono 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea di maggio di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale e si avvalgono di una propria Segreteria tecnica.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con la carica di Presidente, Vice Presidente di una componente del sistema associativo e con le altre cariche di Confindustria. Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono, inoltre, incompatibili con le analoghe cariche a livello associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Sempre costituiti in collegio arbitrale, i Probiviri possono essere aditi per il riesame, in sede di appello, delle controversie decise dai Probiviri delle componenti del sistema.

Il deposito di ricorsi ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, determinata annualmente dal Collegio di cui al successivo comma, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

I 15 Proviviri designano, a rotazione, 5 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo, nonché 2 Proviviri che vanno a comporre il Consiglio di indirizzo etico e valoriale.

Nell'anno della loro elezione, i 15 Proviviri provvedono alle predette nomine entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva; negli altri anni entro 10 giorni dalla scadenza degli incarichi.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

In presenza di gravi motivi e delle situazioni organizzative eccezionali esemplificate nel regolamento di attuazione del presente statuto che rendano non adeguata ogni altra misura organizzativa a presidio di quanto disposto dal precedente articolo 6 e dei doveri di appartenenza al sistema confederale, il Collegio speciale dei Proviviri può deliberare, su richiesta degli omologhi Collegi del sistema o su ricorso di un numero rilevante di imprese associate, il commissariamento di una Associazione confederata.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Articolo 17 - Piccola Industria e Giovani Imprenditori

In coerenza con la composizione e le competenze degli organi di cui ai precedenti articoli 9 e 11 sono costituiti il Consiglio centrale ed il Consiglio di Presidenza per la Piccola Industria, sedi organizzative di tutela specifica degli interessi e dei valori delle imprese di minori dimensioni.

Il Consiglio centrale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché alla designazione dei 16 componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President ed avendo cura di assicurare una adeguata rappresentanza regionale.

Le attività della Piccola Industria con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione della figura organizzativa di impresa di minori dimensioni sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio centrale e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

La Piccola Industria si esprime nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5.

L'organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori è articolata in un Consiglio nazionale ed un Consiglio centrale.

Il Consiglio nazionale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché del Consiglio centrale al quale spetta la designazione dei 6 componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President.

Le attività dei Giovani Imprenditori con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza alla specifica organizzazione sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio nazionale ed approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

I Giovani Imprenditori si esprimono nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Articolo 18 - Direttore Generale e aree di attività

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Presidente confederale.

Coadiuvava il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua l'orientamento strategico e politico. Partecipa alle riunioni degli organi di Confindustria ai quali propone quanto ritiene necessario per la miglior attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività confederali, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Può essere affiancato da un Vice Direttore Generale, nominato e revocato su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione dell'eventuale Vice Direttore Generale e dei Direttori di ciascuna area di attività e del Centro Studi.

Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in Aree di attività. In tale quadro è assicurato un adeguato presidio di struttura per la sede di Bruxelles.

È istituito un Centro Studi al quale è affidata una competenza sistematica di indagine, analisi e ricerche su ogni tematica di interesse, a supporto di quanto previsto dal precedente articolo 2, nonché per assicurare a Confindustria una approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione degli andamenti economici di medio e lungo termine.

Articolo 19 - Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione di cui al precedente articolo 7
- b. eventuali avanzi delle gestioni annuali
- c. investimenti mobiliari e immobiliari
- d. erogazioni e lasciti a favore di Confindustria ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita di Confindustria non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 20 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti per ciascun anno solare, sono costituiti da:

- a. stato patrimoniale
- b. conto economico
- c. rendiconto finanziario.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Generale e a quella dei Revisori contabili.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio di Presidenza che dia conto dell'andamento complessivo di Confindustria, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio di Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni sulla revisione contabile.

Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la Direzione Generale di Confindustria durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati effettivi possano ivi prenderne visione.

Articolo 21 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

È facoltà del Consiglio Generale sottoporre agli Associati effettivi, mediante referendum, singole modificazioni dello statuto, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni dissenzienti è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. In ogni caso, l'obbligo contributivo permane fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Lo scioglimento di Confindustria è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

La stessa Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.